



Ufficio per le  
elezioni dei componenti  
del CAL

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 13 novembre 2013, n. 2

**Ammissione delle liste dei candidati a rappresentante dei comuni non capoluogo di provincia  
nel Consiglio delle autonomie locali del Lazio.**

L'UFFICIO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Statuto di ciascuna Regione disciplini il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali;

VISTI gli articoli 66 e 67 dello Statuto, che fissano i principi relativi alla composizione, alle funzioni ed alle prerogative del Consiglio delle autonomie locali;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede quali componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali *"diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 3, comma 6, della Lr. 1/2007, che stabilisce che le suddette elezioni *"sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19 che reca la *"Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 e successive modifiche"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 dell'11 settembre 2012, ed in particolare, gli articoli 3 e 4 relativi rispettivamente alle modalità di presentazione delle liste dei candidati ed alle operazioni di verifica da parte dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, ai fini dell'ammissione delle liste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 settembre 2013, n. 19/X, con il quale sono state convocate per il giorno 16 dicembre 2013 le elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia in seno al CAL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 25 settembre 2013, n. 20/X, con il quale, in occasione delle suddette elezioni, è stato costituito l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato "Ufficio";

VISTA la propria deliberazione 6 novembre 2013, n. 1, con la quale l'Ufficio - dopo aver accertato che alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione erano state presentate le liste descritte nella deliberazione medesima, con relativi allegati - ha deciso di richiedere ai rappresentanti delle rispettive liste di provvedere, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 19/2012, ossia di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento, di presentare nuovamente presso la Segreteria generale del Consiglio regionale determinati documenti, di seguito indicati, in luogo di quelli che presentavano irregolarità:

❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 RESIDENTI:

- Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Patassini, mancanza data;
  - b) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Verdirosi, illeggibilità nome e cognome del soggetto autenticatore;
  - c) attestazione carica sottoscrittore Caropreso, mancanza timbro e firma soggetto attestante;
  - d) non corrispondenza cognome sottoscrittore Scappaticcio ovvero Spatacuno tra la lista e l'attestazione.
- Lista "IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI" :
  - a) mancanza attestazione della carica di sindaco del sottoscrittore Moscone Franco Dario.
- Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidata Lombi, mancanza timbro qualifica soggetto autenticatore.

❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.000 A 15.000 RESIDENTI:

- Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Crocetta, non coincidenza data di nascita tra la dichiarazione di accettazione candidatura e autenticazione firma.
- Lista "IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Veronesi, non coincidenza data di nascita tra la dichiarazione di accettazione candidatura e autenticazione firma;
  - b) autenticazione firma del sottoscrittore Martini Fabrizio, mancanza indicazione qualifica del soggetto autenticatore, con illeggibilità del nome e cognome di questo ultimo.
- Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidata Cassetta, mancanza indicazione qualifica del soggetto autenticatore;
  - b) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Cinelli, non coincidenza data di nascita tra la dichiarazione di accettazione candidatura e la data di nascita indicata nella lista;

- c) autenticazione firma accettazione candidatura candidata Gentili, non coincidenza data di nascita tra la dichiarazione di accettazione candidatura e la data di nascita indicata nella lista;
- d) autenticazione sottoscrittore Bambini Alberto effettuata dal sottoscrittore medesimo;
- e) attestazione della carica del sottoscrittore Bambini Alberto, mancanza data di attestazione.

❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 RESIDENTI:

Lista "IL POPOLO DELLA LIBERTÀ" :

- a) attestazione della carica del sottoscrittore De Meo Salvatore, mancanza data di attestazione.

Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :

- a) non corrispondenza cognome sottoscrittore Cassuti ovvero Caissutti tra la lista e l'attestazione;
- b) incomprendibilità cognome sottoscrittore Zarucchi ovvero Zanlucchi tra la lista e l'attestazione;

Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :

- a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Fiorletta, non coincidenza data di nascita tra la dichiarazione di accettazione candidatura e la data di nascita indicata nella lista;
- b) sottoscrizione lista da parte di Tidei Pietro, mancanza della data di nascita dello stesso sottoscrittore.

RAMMENTATO che nel dispositivo della citata propria deliberazione del 6.11.2013 l'Ufficio dichiarava di riservarsi ogni definitiva decisione in merito all'ammissibilità delle liste a seguito della scadenza del suddetto termine di quarantotto ore, in base alla documentazione che fosse pervenuta;

ACCERTATO, sulla base dei verbali ricevuti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale nel corso della seduta pubblica dell'Ufficio tenutasi il giorno 11 novembre 2013, che alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione - ore 17.42 dell'8 novembre 2013, erano stati presentati i documenti di seguito indicati, in luogo di quelli, sopra segnalati, che mostravano irregolarità:

❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 RESIDENTI:

- Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :
  - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Patassini, provvista di data - 7.11.2013;
  - b) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Verdirosi, effettuata dal consigliere comunale Flavio Cera;
  - c) attestazione carica sottoscrittore Caropreso, completa di timbro del Comune e firma del segretario comunale;
- Lista "IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI" :

- a) attestazione, da parte del segretario comunale, della carica di sindaco del sottoscrittore  
Moscone Franco Dario
- Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :
    - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidata Lombi, provvista di timbro e indicazione qualifica del soggetto autenticatore.
  - ❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.000 A 15.000 RESIDENTI:
    - Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :
      - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Crocetta, coincidenza data di nascita 27.8.1973 tra la dichiarazione di accettazione candidatura e autenticazione firma da parte dell'autenticatore.
    - Lista "IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI" :
      - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidato Veronesi, coincidenza data di nascita 19.8.1953 tra la dichiarazione di accettazione candidatura e autenticazione firma;
      - b) autenticazione firma del sottoscrittore Martini Fabrizio, indicati qualifica e nome del soggetto autenticatore
    - Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :
      - a) autenticazione firma accettazione candidatura candidata Cassetta, indicata qualifica del soggetto autenticatore;
      - b) prodotto attestato del segretario generale del Comune che certifica la data di nascita 6.9.1975 del candidato Cinelli;
      - c) prodotto attestato del segretario generale del Comune che certifica la data di nascita 12.8.1977 della candidata Anna Gentili;
      - d) autenticazione firma del sottoscrittore Bambini Alberto effettuata dal segretario comunale;
      - e) attestazione della carica di sindaco del sottoscrittore Bambini Alberto in data 7.11.2013.
  - ❖ RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 RESIDENTI:
    - Lista "IL POPOLO DELLA LIBERTA'" :
      - a) attestazione della carica di sindaco del sottoscrittore De Meo Salvatore, in data 7.11.2013;
    - Lista "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE" :
      - a) prodotta fotocopia documento di identità del sottoscrittore Caissutti Renzo;
      - b) prodotta fotocopia documento di identità del sottoscrittore Zanlucchi Angelo.
    - Lista "IL LAZIO DEI TERRITORI" :
      - a) prodotto attestato del segretario generale del Comune che certifica la data di nascita 8.5.1953 del candidato Fiorletta Piergianni;
      - b) prodotta autenticazione sottoscrizione lista da parte del sindaco Tidei Pietro, con indicazione completa della data di nascita 14.9.1946 dello stesso sottoscrittore.

RITENUTO che la suddetta documentazione trasmessa soddisfi, anche in base alle considerazioni che più avanti saranno effettuate, l'esigenza di regolarizzazione segnalata con la precedente propria deliberazione del 6.11.2013;

PRESO ATTO, inoltre, che entro il citato termine di quarantotto ore assegnato dall'Ufficio per la regolarizzazione dei menzionati documenti, è stato presentato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19, un "*Atto di integrazione documentale e relativa formulazione di contestazioni*", di seguito denominato per comodità "ricorso", avverso la più volte richiamata deliberazione dell'Ufficio n. 1 del 6.11.2013, sottoscritto dai Sigg.ri Marco Renzi, in qualità di rappresentante della lista "Territorio e partecipazione popolare" per la classe demografica al di sotto di 5 mila abitanti; Alessandro Palombi in qualità di rappresentante della lista "Territorio e partecipazione popolare" per la classe demografica compresa tra 5 mila e 15 mila abitanti; Carlo Quaglia e Fabio Sannibale in qualità di rappresentanti della lista "Territorio e partecipazione popolare" per la classe demografica al di sopra di 15 mila abitanti;

RILEVATO che nel suddetto ricorso viene contestata:

- a) relativamente alle tre liste denominate "Territorio e partecipazione popolare" presentate per tutte e tre le classi demografiche, la decisione assunta dall'Ufficio di considerare "*alla stregua di irregolarità taluni elementi in realtà del tutto irrilevanti ai fini del procedimento che, in ogni caso non avrebbero potuto comportare l'esclusione delle liste o dei candidati del procedimento elettorale*", quali, tra gli altri, la mancanza della data in alcune autenticazioni, la mancanza del timbro e firma del soggetto autenticatore ove la lista sia stata sottoscritta comunque dal numero minimo di sottoscrittori, la non coincidenza del nome e cognome ovvero della data di nascita del candidato o del sottoscrittore tra quanto riportato nella lista e quanto attestato dall'autenticatore, sempre in relazione alla influenza di tali discrasie;
- b) la decisione assunta dall'Ufficio di non escludere immediatamente le liste in cui è riscontrabile il vizio "*ben più grave, del mancato collegamento - tale da garantire da parte dei presentatori la conoscenza della lista che andavano a sottoscrivere - tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli con le sottoscrizioni, che risultano quindi apposte su fogli diversi e separati*". Sempre secondo i ricorrenti "*Tale modalità di presentazione delle liste integra gli estremi di un vizio non sanabile come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19...*" nonché "*per violazione dell'art. 3 commi 1 e 2*" della stessa deliberazione 19/2012".  
In tal senso, sempre secondo i ricorrenti "*è noto che la raccolta delle firme può essere effettuata su fogli separati che devono, isolatamente considerati, soddisfare tutti i requisiti essenziali di forma indicati dalla legge*". Vengono poi elencate tutta una serie di decisioni del Consiglio di Stato, V sezione, in base alle quali viene espresso detto indirizzo di escludere dalla competizione elettorale la lista le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili privi del nome dei candidati;

RITENUTO, al fine di valutare le argomentazioni e le richieste dei ricorrenti, di dover preliminarmente soffermarsi sulla normativa che disciplina il CAL del Lazio, ed in particolare su quelle disposizioni - contenute nell'art. 3 della legge regionale 1/2007 e negli artt. 3 e 4 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 19/2012 che regolano il procedimento elettorale relativo alle elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL;

PRECISATO, in relazione agli elementi segnalati al precedente punto a), che la decisione dell'Ufficio del 6.11.2013 è stata assunta ritenendo di non dover pregiudicare a priori un potenziale interesse delle liste ricorrenti a regolarizzare comunque alcuni documenti risultati carenti;

VERIFICATO che le norme che disciplinano il suddetto procedimento sono effettivamente ed esclusivamente quelle sopra citate, in quanto sia la legge regionale 1/2007 sia la deliberazione del Consiglio regionale n. 19/2012 non solo non operano alcun rinvio ad altre disposizioni, ma non prevedono neanche riferimenti a norme di principio extra testuali;

RAMMENTATO che nella più volte citata propria deliberazione del 6.11.2013 l'Ufficio ha così ritenuto, sulla base del combinato disposto degli articoli 3 della l.r. 1/2007 e degli articoli 3 e 4 della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19, di individuare i requisiti sostanziali, e in quanto tali indefettibili per l'ammissibilità delle liste:

- nel numero prescritto dei candidati appartenenti alla stessa classe demografica (*"In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)"* art. 3, c. 1., l.r. 1/2007);
- nel fatto che in ogni lista debbano esservi candidati rappresentanti di tutti i territori provinciali (ad eccezione, limitatamente alla fascia demografica sopra i 15 mila abitanti, di quelli della provincia di Rieti, poiché in tale territorio provinciale non esistono comuni non capoluogo di provincia che abbiano un tal numero di abitanti), art. 3, c. 6, D.C.R. 19/2012;
- nel fatto che ogni candidatura debba essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato *"Con la lista dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato..."* art. 3, c. 7, D.C.R. 19/2012);
- nel fatto che in ogni lista debbano esservi candidati di entrambi i generi (*"Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi."* art. 3, c. 5, l.r. 1/2007);
- nel fatto che ogni lista debba essere sottoscritta da almeno dieci sindaci o da almeno cinquanta consiglieri di comuni non capoluogo di provincia appartenenti alla stessa classe demografica (*"Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali..."* (art. 3, c. 7, l.r. 1/2007 nonché art. 3, c. 1, D.C.R. 19/2012) );
- nel fatto che nessun sottoscrittore possa sottoscrivere più di una lista di candidati (*"Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati."* Art. 3, c. 4, D.C.R. 19/2012);
- nel fatto che non possano esservi, relativamente a ciascuna classe demografica, più liste con la stessa denominazione (art. 3, c. 3, D.C.R. 19/2012);

VERIFICATO che l'affermazione contenuta nel ricorso, e richiamata nel precedente punto b), secondo cui la presentazione delle sottoscrizioni in fogli separati costituirebbe una fattispecie di vizio non sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della D.C.R. 19/2012 non trova alcun riscontro né in tale disposizione né in altre contenute nelle più volte citate fonti che disciplinano il procedimento elettorale del CAI;

RICHIAMATA la stessa propria deliberazione del 6.11.2013 nella parte in cui l'Ufficio ha ritenuto che alcune irregolarità rilevate - relative ad aspetti dell'autenticazione della sottoscrizione o dell'attestazione della qualità di sindaco o di consigliere comunale - in mancanza di un'esplicita prescrizione in tal senso da parte delle fonti più volte citate, non potessero *"giustificare un'immediata dichiarazione di inammissibilità delle liste, in quanto attinenti ad elementi - quali lo status di sindaco o consigliere comunale ovvero la volontà di candidarsi o di sottoscrivere un elenco di candidati - che possono facilmente essere verificati da chiunque, diversamente da quanto accade per elezioni di altra natura, in considerazione del numero limitato dei candidati e dei sottoscrittori previsto dalla normativa in questione, e soprattutto in considerazione del fatto che in tale circostanza sia l'elettorato attivo sia quello passivo è composto da soggetti che già ricoprono cariche pubbliche che comportano particolari responsabilità"*;

RILEVATO, infatti, che è la stessa deliberazione del Consiglio regionale 19/2012, all'art. 4, comma 2, a prevedere che i rappresentanti di lista, a seguito delle decisioni dell'Ufficio per le elezioni, possano *“sanare le irregolarità apportando le necessarie modifiche alla lista”*, e che tale previsione, nella indeterminatezza della sua portata, appare inequivocabilmente consentire interventi successivi di regolarizzazione ancora più pregnanti di quelli accordati dall'Ufficio con la decisione del 6.11.2013, ed inoltre sancire in modo indiscutibile la peculiarità del procedimento elettorale de quo rispetto ad altri (quello relativo alle elezioni amministrative) che certamente non consentono nella maniera più assoluta - come rilevato dagli stessi ricorrenti allorché richiamano le decisioni del Consiglio di Stato - tali interventi correttivi:

CONSIDERATA, inoltre, la diversa natura che caratterizza il Consiglio delle autonomie locali - organo sì di rilevanza costituzionale, ma avente prevalentemente funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionali e non dotato della capacità di incidere attraverso propri atti su situazioni giuridiche soggettive - rispetto ad enti territoriali quali il comune e la provincia direttamente rappresentativi delle rispettive comunità locali e titolari di funzioni normative ed amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni formulate nel ricorso, e in particolare quelle riassunte nel precedente punto b), si basano sull'unico assioma, in base al quale al procedimento elettorale del CAL si applichi la normativa, e di conseguenza le relative interpretazioni giurisprudenziali, dettata dalla normativa nazionale per le elezioni amministrative del comune e della provincia;


RILEVATO poi, in riferimento al vizio che i ricorrenti assumono più grave e non sanabile - cioè quello della raccolta delle sottoscrizioni su fogli separati non recanti l'elenco dei candidati, e non materialmente collegati al foglio principale - che è lo stesso Consiglio di Stato (in riferimento, si ribadisce, a fattispecie manifestatesi in ordine ad elezioni amministrative) ad affermare che *“la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione...”* e che *“è stata così congegnata al precipuo fine di permettere una rapida verifica, in sede di procedimento elettorale, notoriamente scandito da ravvicinati tempi perentori e da rigorose formalità, nonché complessivamente improntato ad una marcata celerità...”* (Cons. St. V sez. dec. 23.9.2005, n. 5011);

RITENUTO, per i motivi esposti nella propria deliberazione del 6.11.2013 - che l'Ufficio considera a questo punto ultronei rispetto a quelli già dirimenti relativi alla non applicabilità alle fattispecie elettorali del CAL del Lazio di norme dettate dalla legislazione nazionale per le elezioni amministrative - che relativamente alle elezioni del CAL non sia ragionevolmente ipotizzabile che amministratori locali possano recarsi presso un soggetto abilitato all'autenticazione della sottoscrizione per apporre la propria firma su un modulo, ignorando il significato della propria sottoscrizione;

VERIFICATO, infine, che nell'ambito della lista *“Territorio e partecipazione popolare”* - fascia demografica al di sotto di 5 mila abitanti - il candidato Caprioli Ilario ricopre la carica di sindaco del Comune di Torrita Tiberina anziché quella di consigliere comunale erroneamente riportata nella lista presentata, per il quale motivo si procede d'ufficio alla relativa correzione;

RITENUTO, pertanto, di considerare ammissibili tutte le liste presentate per le tre classi demografiche, riportate nella propria deliberazione n. 1 del 6 novembre 2013 cui si rinvia per relationem;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità



## DELIBERA

1.- di ammettere, in relazione alle elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL convocate per il giorno 16 dicembre 2013, le liste di seguito riportate:

### RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 RESIDENTI:

- Lista **"TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE"** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 PIACENTINI Luisa	Cons. Marano Equo (Rm)
N. 2 DELL'OMO Andica	Cons. Norma (Ld)
N. 3 GATTI Angelo	Cons. Faticcia (Fr)
N. 4 PALASSINI Alessandro	Cons. Civitella D'Agliano (Vt)
N. 5 ANDREA Gianni	Cons. Antrodoco (Ri)
N. 6 PALAZZI Eddy	Cons. Nemi (Rm)
N. 7 ALFESI Santa	Cons. Alfiè (Rm)
N. 8 PICCIRILLI Francesco	Cons. Faldattera (Fr)
N. 9 FERRACCI Roberto	Cons. Castel S. Pietro
N. 10 CAFFIOLI Ilario	Sindaco Territa Fiberina (Rm)
N. 11 VERDIROSI Giulio	Cons. Sant'Angelo Romano (Rm)

- Lista **"IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI"** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 LAURETTI Enzo	Sindaco Pisoniano (Rm)
N. 2 CICCONE Tommaso	Sindaco Pofi (Fr)
N. 3 COCCHI Cinzia	Cons. Nemi (Rm)
N. 4 MASSIMI Gianfranco	Sindaco Agosta (Rm)
N. 5 PACHILLUA Simonetta	Cons. Gallese (Vt)
N. 6 PELAGOTTI Barbara	Cons. Rivodutri (Ri)
N. 7 TESTA Alessandro	Cons. Castellone (Ld)
N. 8 EUMENI Andrea	Sindaco Tierano (Rm)
N. 9 ZANNOLI A Roberto	Sindaco Campodimele (Ld)
N. 10 STEFANI Angelo	Sindaco Canale Monterano (Rm)

- Lista **"IL LAZIO DEI TERRITORI"** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 ANTONETTI Aldo	Sindaco Giuliano di Roma (Fr)
N. 2 BATTI OCCHIO Augusto	Sindaco di Alatri (Rm)
N. 3 BELLUCCI Achille	Cons. Acuto (Fr)
N. 4 BRIGANTI Quirino	Sindaco Carpinetto Romano (Rm)
N. 5 CATANESI Lucia	Sindaco Mattia (Vt)
N. 6 D'ANGELI Dante	Sindaco Ascrea (Ri)



N. 7 LOMBI Graziella	Sindaco Oriolo Romano (Vt)
N. 8 LUCENTINI Filippo	Sindaco Fiumignano (Ri)
N. 9 PIETROSANTO Carlo	Cons. Lerola (Ld)
N. 10 RUMIERI Sandro	Sindaco Rocca S. Stefano (Rm)

❖ **RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.000 A 15.000 RESIDENTI:**

- Lista **“TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 CROCETTA Claudio	Cons. Lariano (Rm)
N. 2 CANTARELLI Mafalda	Cons. Sernoneta (Lt)
N. 3 SANTORO Maurizio	Cons. Pontecorvo (Fr)
N. 4 MENICACCI Fabio	Sindaco Soriano nel Cimino (Vt)
N. 5 TESTA Emanuele	Cons. Fara in Sabina (Ri)
N. 6 FELICI Fabio	Cons. Cave (Rm)
N. 7 CECCHINI Fausto	Cons. Frevignano Romano (Rm)
N. 8 BALLINI Ernesto	Cons. Castelnuovo di Porto

- Lista **“IL POPOLO NEGLI ENTI LOCALI”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 CENCIARELLI Tommaso	Cons. Paliano (Fr)
N. 2 ERMINI Roberto	Sindaco Cittaducale (Ri)
N. 3 MATTOGNO Massimo	Cons. San Cesario (Rm)
N. 4 MORLESCHI Raffaele	Cons. Montefiascone (Vt)
N. 5 SERATA Concetta	Cons. Sacrofano (Rm)
N. 6 TORELLI Paolo	Cons. Pontinia (Lt)
N. 7 VERONESI Angelo	Sindaco Monte S. Giovanni Campano (Fr)
N. 8 BRUNI Bruno	Sindaco Manziana (Rm)

- Lista **“IL LAZIO DEI TERRITORI”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 ABBRUZZETTI Luca Giovanni Attilio	Cons. Riano (Rm)
N. 2 BOZZO Maria Giovanna	Cons. Campagnano di Roma (Rm)
N. 3 CASSETTA Carmelo	Cons. Santi Cosma e Damiano (Lt)
N. 4 CIMARELLO Luciano	Sindaco Montefiascone (Vt)
N. 5 CINELLI Emiliano	Cons. Monte S. Giovanni Campano (Fr)
N. 6 GENTILI Anna	Cons. Rocca Priora (Rm)
N. 7 PICCHI Gabriele	Cons. Fara Sabina (Ri)
N. 8 SANTONASTASO Davide	Cons. Fiano Romano (Rm)

❖ **RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA CONCERNENTE I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 RESIDENTI:**

- Lista **“IL POPOLO DELLA LIBERTA’”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 BEFANI Patrizia	Cons. S. Marinella (Rm)
N. 2 CACCIOTTI Maria	Sindaco Colferro (Rm)
N. 3 COPPA Biagio	Cons. Fondi (Lt)
N. 4 LADAGA Salvatore	Cons. Velletri (Rm)
N. 5 MANESCHI Marcello	Cons. Terracina (Fr)
N. 6 NOTO Carlo	Sindaco Anagni (Fr)
N. 7 PAOLESSI Stefano	Cons. Anguillara (Rm)
N. 8 SILVAGNI Fabio	Cons. Marino (Rm)

- Lista **“TERRITORIO E PARTECIPAZIONE POPOLARE”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 MASSI Alfredo	Cons. Bucciano (Rm)
N. 2 POLISENA Piero	Cons. Sabaudia (Rm)
N. 3 DEL BROCCO Ficardo	Cons. Cecano (Fr)
N. 4 SERAFINI Pietro	Cons. Terracina (Fr)
N. 5 LANGREDI Atilio	Cons. Formello (Rm)
N. 6 PERCOCO Gianni	Cons. Terracina (Fr)
N. 7 PASSERINI Andrea	Cons. S. Marinella (Rm)
N. 8 PAPALIA Rocco Fabio	Cons. Genzano di Roma (Rm)

- Lista **“IL LAZIO DEI TERRITORI”** Composta dai seguenti candidati:

N. 1 ANTONELLI Erica	Cons. Fiumicino (Rm)
N. 2 CAMPOLI Andrea	Sindaco Sezze (Lt)
N. 3 DE CRESCENZO Ismaele	Cons. Civita vecchia (Rm)
N. 4 FIORLETTA Piergianni	Cons. Ferentino (Fr)
N. 5 LUNGARINI Fabrizio	Cons. Civita vecchia (Rm)
N. 6 MARINI Nicola	Sindaco Albano Laziale (Rm)
N. 7 MATTIA Eleonora	Cons. Valmontone (Rm)
N. 8 MAZZOLA Mauro	Sindaco Terracina (Fr)

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito WFB del Consiglio delle Autonomie locali.

Il Componente: Massimo Catenacci

Il Componente Rosina Sartori

Il Presidente Luigi Lupo

